Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Mercoledì, 22 dicembre** — **Numero 298.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 - semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 34. » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 44: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25 per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . » 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 772 che approva le norme per la verificazione a domicilio dei misuratori a gas* — **R. decreto** *n. CCCCV (parte supplementare) riflettente nuova denominazione di Comune* — **R. decreto** *che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Belluno* — **Ministero dei lavori pubblici:** *Avviso* — **Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro e delle poste e dei telegrafi:** *Disposizioni nei personali dipendenti* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimento di ricevuta* - Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Senato del Regno e **Camera dei deputati:** *Sedute del 21 dicembre* — **Diario estero** — **Dopo la morte di Re Leopoldo** — **R. Accademia dei lincei:** *Seduta del 19 dicembre* — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **772** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto l'art. 87, ultimo comma, del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, il quale stabilisce che con Nostro R. decreto siano approvate le norme da seguirsi per la verificazione dei misuratori dei gas nei casi non contemplati dalla legge, quando il consumatore e l'impresa del gas, d'accordo, richiedano che sia fatta a domicilio;

Ritenuta l'opportunità di fissare tali norme;

Sentita la Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La verificazione dei misuratori dei gas a domicilio, richiesta d'accordo dall'impresa del gas e dal consumatore, viene fatta mediante un misuratore-campione di portata conveniente. Il misuratore-campione viene collegato direttamente col tubo di erogazione del misuratore in esercizio, quando, da questo tubo, si possa facilmente separare quello di distribuzione; altrimenti si adduce il gas al misuratore-campione derivandolo, con opportune tubature, dai becchi di consumo.

Al tubo di erogazione del misuratore-campione viene applicato un gruppo di becchi di consumo.

Art. 2.

Il diritto di verificazione è quello stabilito dalla tabella *B*, annessa al testo unico di leggi metriche sopracitato.

Al verificatore metrico che eseguisce la verificazione, competono le indennità fissate dall'art. 136, n. 1 o n. 2 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

L'impresa del gas ed il consumatore debbono fare, su richiesta dell'ufficio metrico, il deposito di una somma corrispondente all'importo presuntivo del diritto di verificazione e delle indennità.

Art. 3.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione superiore metrica, emanerà le istruzioni tecniche per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto e designerà gli Uffici metrici che successivamente saranno incaricati di eseguirle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCCV (Dato a Racconigi, il 21 ottobre 1909), col quale si autorizza il comune di Cumignano e Gallo di Nola a cambiare la sua denominazione in quella di Comiziano (1).

(1) Il presente decreto viene ripubblicato, per un errore incorso nell'antecedente pubblicazione comparsa nella *Gazzetta* n. 272.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Belluno, approvato con R. decreto 10 marzo 1904;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici per la inclusione fra le acque di quella provincia dei Rii Molignon e Masiere o di Faore, scorrenti rispettivamente nel territorio dei comuni di Perarolo e di Longarone e sboccanti nel Piave, e del Rio Rore, scorrente nel territorio di Belluno e sboccante nel Cicogna;

Ritenuto che su tale elenco suppletivo, debitamente pubblicato a termini di legge, senza dar luogo ad opposizioni, hanno espresso parere favorevole il Consiglio provinciale di Belluno ed il Ministero delle finanze;

Considerato che i suindicati Rii, per importanza ed ampiezza di bacino, hanno i caratteri occorrenti per poter essere iscritti fra le acque pubbliche;

Visti gli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, numero 2644, e 39 e 40 del regolamento approvato con R. decreto 26 novembre 1893, n. 710;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Belluno, riguardante i Rii Molignon, Masiere o di Faore e Rore, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

l'uso delle quali deve essere concesso in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, per le derivazioni di acque pubbliche

Elenco suppletivo

PROVINCIA DI BELLUNO

NB. Nella 2ª colonna l'indicazione di *fiume, torrente, vallone, botro,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi di acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato, il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*OSSERVAZIONI*
1	2	3	4	5	6
1	Rio Molignon	Piave	Perarolo	Dallo sbocco al piano di Caralte	
2	Rio Masiere o di Faore	Id.	Longarone	Dallo sbocco alle prime roccie a monte	
3	Rio Rore	Cicogna	Belluno	Dallo sbocco ad un chilometro a monte	

Visto, d'ordine di Sua Maestà: (come da R. decreto in data 5 novembre 1909) *Il ministro dei lavori pubblici*, BERTOLINI.